

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2864 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 06/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 3685-2017 proposto da:

MEDAISSI ANIS, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO PLATANIA;


- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI RAGUSA -
QUESTURA RAGUSA ;

- *intimati* -

avverso il provvedimento n. 343/2016 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA, depositata il 19/12/2016;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Ragusa, con la ordinanza n. 343 del 2016 (pubblicata il 19 dicembre 2016), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. *Anis Medaissi*, cittadino tunisino, contro il suo provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera, atteso che egli non avrebbe conferito la procura alle liti al proprio difensore per il tramite del consolato.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. *Anis Medaissi*, con atto notificato il 26 gennaio 2017, sulla base di due motivi, con i quali lamenta l'erroneità della decisione perché il conferente l'incarico era presente sul territorio nazionale e non all'estero.

*

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso è manifestamente fondato, in relazione ai due mezzi, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3675 del 2012) e secondo cui « *Avverso il provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, può essere proposto ricorso al giudice di pace, sia conferendo procura al difensore, con autentica delle sottoscrizioni da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l'autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato; la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo nel caso sia accertato che al momento del rilascio lo straniero era all'estero. (Nella specie, è stato cassato il decreto del giudice di pace che ha dichiarato la nullità della procura con sottoscrizione autenticata dal difensore, senza accertare se lo straniero fosse presente nel territorio nazionale, come dallo stesso affermato in quanto detenuto).*».

Infatti, il primo giudicante ha postulato l'unicità della forma di conferimento dell'incarico defensionale, quella della procedura consolare, senza tener conto e verificare la possibilità che la procura fosse stata, legittimamente, rilasciata dal ricorrente al proprio difensore quando ancora era presente sul territorio nazionale.



Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio della causa al Giudice di Pace di Ragusa che, in persona di diverso giudice, si atterrà al richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di Ragusa in persona di altro giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^a sezione civile, il 12 gennaio 2018.

Il Presidente Est.

Francesco Antonio Genovese